

Comune di Rocca Canavese (TO)

Revisore unico

Oggetto: Parere relativo alla Proposta di deliberazione di GC n. 148 del 01/09/2021 avente ad oggetto il Piano dei fabbisogni di personale 2021-2023 ed Annuale 2021. Integrazione

Il sottoscritto dott. Lamalfa Daniele, nominato Revisore unico di codesto Comune per il triennio dal 01/07/2021 al 30/06/2024 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 19, del 24/06/2021,

PREMESSO

che tutta la verifica documentale propedeutica al rilascio del presente parere è stata eseguita in remoto, in conseguenza delle limitazioni imposte dalla normativa vigente recante le ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid -19 sull'intero territorio nazionale;

VISTI

- l'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/97;
- gli artt. 5, 6, 30 e 33, del Dlgs. n. 165/01;
- gli artt. 89, 91, 169 e 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/00;
- l'art. 19, comma 8, Legge n. 448/01;
- la Proposta di deliberazione in oggetto;
- il Parere favorevole del Responsabile dell'ufficio interessato sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;
- il Parere favorevole del Responsabile dell'area amministrativo-contabile sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

RICHIAMATO/A

- la Delibera di Giunta n. 63/2020 avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 – Piano occupazionale 2021 – Approvazione"

- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8/05/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con il quale vengono definite, ai sensi del citato art. 6-ter del Dlgs. 165/2001, le *“linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*;

CONSIDERATO

- che l'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ha previsto un nuovo sistema di definizione della capacità assunzionale degli Enti Locali basata sulla sostenibilità finanziaria anziché sul turn-over dei dipendenti cessati, la cui attuazione era subordinata all'entrata in vigore di un apposito DPCM attuativo della suddetta disposizione.
- che il Dm. 17 marzo 2020- *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, DL n. 34/2019 e con efficacia dal 20 aprile 2020:
 - all'art. 3 del DM 17 marzo 2020, determina la suddivisione dei comuni in diverse fasce demografiche;
 - all'art. 4 individua i valori soglia di massima spesa del personale e in particolare il comma 2 che prevede : *A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;*
 - all'art. 5, comma 2 del Dm. 17 marzo 2020 prevede *“per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”*.
- l'art. 1, comma 557-*quater* della Legge n. 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e che, ai sensi dell'art. 7 del Dm. 17 marzo 2020, resta esclusa dal predetto limite la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del medesimo Dm.

- altresì, l'art. 9, comma 28, Dl. n. 78/10 come modificato dal Dl. n. 90/14, in base al quale *“a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, etc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lett. d) del Dlg. n. 276/03, e s.m.i., non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.*
(omissis). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, e s.m., nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”.

DATO ATTO

del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio come asseverato da questo organo di revisione.

VERIFICATO

- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed i limiti alla spesa di personale sopra richiamati;
- che ai sensi dell'art. 4 del Dm. 17 marzo 2020, il rapporto delle spese del personale 2020 sulle entrate correnti, è pari al 19,96%, si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 fascia b) pari al 28,6%;

PRESO ATTO

- che l'Ente, in attuazione del principio di diritto fornito dalla Corte dei conti sez. Autonomie che con la deliberazione n. 15/2018, secondo cui *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., ha chiarito che l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali flessibili nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, ricorrere a queste forme contrattuali, in via del tutto eccezionale, nella misura strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. La nuova soglia di spesa dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi, fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e s.s., del d.lgs. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”* ha ritenuto necessario adeguare il suddetto limite per le assunzioni flessibili ad un importo di € 30.000.

ATTESTATO

che le previsioni originarie e integrative del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, come risultanti dalla Proposta di deliberazione in approvazione, rientrano nel rispetto della normativa vigente in materia di personale e di programmazione finanziaria.

Ciò premesso,

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/00 e dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/01, parere favorevole all'adozione della delibera relativa alla modifica/integrazione della Pianificazione del fabbisogno del personale per l'anno 2021-2023 e Annuale 2021.

Rocca Canavese, li 23/09/2021

Il Revisore dei Conti

Dot. Lamalfa Daniele

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniele Lamalfa', with a stylized flourish at the end.